



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 54 del 21/01/2025

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Congedo straordinario per assistere familiare disabile “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) – Dipendente matricola n. 5827.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Congedo straordinario per assistere familiare disabile “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) – Dipendente matricola n. 5827.

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Avv. Oreste Florenzano

nominato con determina del Direttore Generale n. 273 del 12.12.2014, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

PREMESSO:

- che il dipendente matricola n. 5827, con richiesta del 09.01.2025, acquisita con prot. n. 895 di pari data, integrata con documentazione prot. n. 1067 del 10.01.2025, corredata del visto del Direttore dell’UOC di afferenza, nel far riferimento al comma 5-bis dell’art. 42 del D. Lgs. 151\2001, ha richiesto di poter usufruire del congedo biennale retribuito, in qualità di figlio della persona con disabilità, per il periodo dal 20.01.2025 al 30.05.2025 (n° 131 giorni), per assistenza a familiare con “necessità di sostegno intensivo” (ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. n. 151\2001 e s.m.i);

RICHIAMATI:

- la legge 104\92 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con “condizione di disabilità” che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con “necessità di sostegno elevato o molto elevato”, con certificazione della A.S.L./INPS competente;

- la legge n. 53\2000, che all’art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

- il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 dell’08.3.2000, nel cui ambito l’art. 42 (in tema di riposi e permessi per l’assistenza dei figli con “necessità di sostegno intensivo”) ha previsto, al comma 5, come sostituito dall’art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, che: “il coniuge convivente di soggetto con “condizione di disabilità”, “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 05\02\1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 08\03\2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.....”;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012, ad oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18.07.2011, n. 119 (“Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”);
- la circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, ad oggetto: “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza alle persone “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;
- il D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;
- il D.Lgs. n. 62 del 03.05.2024, art. 4 “Terminologia in materia di disabilità”;

ATTESO

- che, il comma 5-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona con disabilità e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato”;
- che, il comma 5-ter dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....”;
- che, con Circolare INPS n. 21 del 25.01.2024 – punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001), il predetto importo di Euro 43.579,06 è stato rivalutato, per l’anno 2024, ad € 56.586,00;
- che, con la predetta Circolare INPS n. 21/2024, è stato stabilito, inoltre, che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208\2015, art. 1, co. 287, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l’anno 2024, l’importo pari ad € 56.586,00;
- che, il comma 5-quinquies, sempre dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, stabilisce che: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto”;

ACCERTATO:

- che il dipendente matricola 5827, nell’arco della vita lavorativa ad oggi ha fruito, per il medesimo titolo, di un periodo totale di n° 175 giorni di congedo straordinario retribuito per il medesimo soggetto con “condizione di disabilità” e, che lo stesso, di seguito elencato, rientra nella soglia massima di due anni nell’arco della vita lavorativa del predetto dipendente:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- dal 18.03.2024 al 31.05.2024 = giorni 75;
- dal 01.06.2024 all'08.09.2024 = giorni 100;

- che lo stesso ha percepito nell'anno 2023 una retribuzione annua lorda inferiore al limite complessivo massimo di € 56.586,00, rivalutato per l'anno 2024 in base alla variazione degli indici ISTAT (Circolare INPS n. 21\2024);

RILEVATO:

- che, per tutto quanto sopra esposto, l'istanza del dipendente matricola n. 5827 è accoglibile in quanto lo stesso già usufruisce dei benefici ex legge 104\92, per la “condizione di disabilità” e per la “necessità di sostegno elevato o molto elevato” del proprio padre (cfr. Determina dirigenziale n. 1332 del 12.10.2023) e che ha dichiarato quanto segue:
- che è l'unico componente della famiglia che può assistere per il periodo dal 20.01.2025 al 30.05.2025, in via continuativa ed esclusiva il padre convivente, “con necessità di sostegno intensivo”;
- che la durata di giorni 131 del congedo in parola va ad aggiungersi ai precedenti 175 giorni fruiti per il medesimo familiare con condizione di disabilità, per complessivi giorni 306, rientrando nella soglia massima dei due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente (comma 5-bis, art. 4, p. 1, lett. b), D. Lgs. 119\2011);
- che il padre convivente, “con necessità di sostegno intensivo”, non risulta ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate;

RITENUTO:

- di collocare il dipendente matricola n. 5827, in aspettativa retribuita, per assistere il proprio padre convivente, “con condizione di disabilità” e con “necessità di sostegno elevato o molto elevato”, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151\2001 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119), per un periodo di 131 giorni dal 20.01.2025 al 30.05.2025, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con determina dirigenziale n. 1332 del 12.10.2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

ACCERTATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

DICHIARATA, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

DETERMINA

- **Accogliere** l'istanza di congedo per gravi motivi familiari del dipendente matricola n. 5827 e, conseguentemente, collocare lo stesso in aspettativa retribuita, per assistere il proprio padre convivente, “con condizione di disabilità” e con “necessità di sostegno elevato o molto elevato” (già fruisce dei benefici ex legge 104\92 per la condizione di disabilità del proprio padre, giusta Determina dirigenziale n. 1332 del 12.10.2023), ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151\01, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18.7.2011 n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), per un periodo di giorni 131 dal 20.01.2025 al 30.05.2025;
- **Sospendere**, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, gli effetti di cui al provvedimento dirigenziale n. 1332 del 12.10.2023 (fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito);
- **Corrispondere** al dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell'art. 42 comma 5, del D.L.vo 151\01 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs. 18.7.2011, n. 119), valutando lo stesso periodo, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva;
- **Dare atto** che:
 - ai sensi del comma 5 dell'art. dell'art. 42 del D.Lgs. 151\2001, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quinquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- **Dare atto** che il presente congedo di giorni 131, sommato al precedente fruito (giorni 175 per il medesimo familiare con condizione di disabilità), per complessivi giorni 306, rientrano nella soglia massima di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente;
- **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
- **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **Disporre** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
- **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, stante la necessità di provvedere in merito.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
Avv. Oreste Florenzano**



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 54 del 21/01/2025

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Congedo straordinario per assistere familiare disabile “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) – Dipendente matricola n. 5827.

In pubblicazione dal 22/01/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Maria Giovanna Pane - S.C. Gestione Risorse Umane

Avv. Oreste Florenzano - S.C. Gestione Risorse Umane